



COMUNE DI PONTEDERA
Provincia di Pisa

Ordinanza n° **87** del **26/04/2010**

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

IL SINDACO

Premesso,

- che in data 30 ottobre 2008, i Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianti, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricola, hanno costituito l'Unione dei Comuni della Valdera;
- che l'art. 9 comma 2, lettera j e k, dello Statuto dell'Unione, include tra le funzioni da attribuire all'Unione, rispettivamente la "Gestione associata dello Sportello Unico per le attività produttive" e la "gestione associata delle funzioni in materia di turismo";
- che l'Unione Valdera con delibera di Giunta Unione n. 72 del 11/12/2009, ha approvato lo schema di protocollo d'intesa per la concertazione locale ai sensi dell'art. 15 della L.R.T. 11/08/99, n. 49, dell'art. 80 della L.R.T. 07/02/05, n. 28 e degli artt. 6 e segg. del DPGR 01/04/09, N.15/R;
- che in data 14/12/09 l'Unione Valdera (ad eccezione del Comune di Santa Maria a Monte, non sottoscrittore della convenzione SUAP) ed il Comune di Fauglia, hanno sottoscritto il suddetto protocollo d'intesa;
- che nel rispetto di detto protocollo, in data 21/12/09, si è attivata in sede di Unione, la concertazione locale di I° Livello relativamente alla programmazione delle aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali in sede fissa ai sensi dell'art. 80 della L.R. 28/05 e s.m.i.;

Considerato che, sempre nel rispetto del protocollo d'intesa sopra richiamato, questa Amministrazione ha attivato in data 28/12/2009, la concertazione di II° livello comunale, con le Associazioni delle imprese del Commercio e della Cooperazione, Associazioni dei Consumatori e Sindacati dei lavoratori;

Dato atto che sono escluse dall'applicazione della L.R. 28/05 e quindi anche delle relative disposizioni in materia di orari, le attività di cui all'art. 11 della citata Legge;

Tenuto conto altresì che sono escluse dall'applicazione della disciplina degli orari inerenti le attività commerciali, le attività elencate dall'art. 86 della L.R. 28/05;

Considerato che le attività di cui ai precedenti capoversi sono comunque soggette alla disciplina dettata per gli orari della città al sindaco, in base ai poteri conferitogli dall'art. 50, comma 7 e dall'art. 54 comma 3, del T.U.E.L.;

Viste le risultanze delle concertazioni di I° e II° livello, si rende necessario disciplinare la materia in conseguenza delle variazioni che sono intervenute con l'entrata in vigore della nuova normativa,

Visti i pareri espressi dalle Associazioni di Categoria delle Imprese, dei Consumatori e le Organizzazioni Sindacali in materia di occupazione e mercato del lavoro;

Vista la L.R.T. n. 38 del 22/07/1998

Visto l'art. 80 della L.R.T. n. 28 del 07/02/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 del DPGR 01/04/2009, n. 15/R

Visto l'art. 50 del Decreto Lgs. 18/08/00, n. 267;

ORDINA

1) – di abrogare le proprie precedenti ordinanze:

- n. 241 del 10/08/00;
- n. 149 del 10/06/02;
- n. 4 del 07/01/04;

2) – di determinare gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, come di seguito indicato:

- a) – L'apertura non potrà avvenire prima delle ore 7,00 (sette) e la chiusura oltre le ore 22,00 (ventidue). Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare il proprio orario, non superando comunque le tredici ore giornaliere.
- b) – L'operatore ha la facoltà di derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva come da calendario che di anno in anno, con apposita ordinanza, sarà stabilito di concerto con le organizzazioni sottoscrittori del protocollo di intesa citato in premessa.
- c) – L'orario seguito dagli esercenti dovrà essere esposto in modo ben visibile all'esterno dell'esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei all'informazione, unitamente alla indicazione dell'eventuale turno di chiusura.
- d) – La mezza giornata di chiusura infrasettimanale è resa facoltativa.
- e) – Gli esercizi del Settore Alimentare, nel caso di più di due festività devono garantire l'apertura al pubblico nella fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 13,00. La facoltà di apertura antimeridiana è estesa, a scelta, in uno degli ultimi due giorni.

Tali aperture non dovranno coincidere con le festività del 1 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, 15 agosto, 25 e 26 dicembre.

E' data facoltà all'esercente di effettuare la chiusura del proprio esercizio, presentando apposita e motivata istanza. La stessa sarà valutata tra tutte le domande pervenute, a giudizio insindacabile di questa Amministrazione.

- f) – Nel mese di dicembre è facoltativa l'apertura nei giorni festivi e domenicali.
- g) – Il giorno del Santo Patrono non ricorre l'obbligo di chiusura.
- h) – Gli esercenti la vendita dei generi del settore non alimentare, possono rimanere aperti in occasione della presentazione di nuovi prodotti, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, da presentarsi almeno 10 giorni prima, con esclusione assoluta di ogni forma di vendita, solo a scopo pubblicitario.
- i) – Gli artigiani esercenti la vendita al dettaglio nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, dovranno rispettare gli orari di cui al presente provvedimento. Detti orari dovranno essere pubblicizzati e quindi renderli noti al pubblico mediante apposizione di adeguato cartello con l'indicazione dell'eventuale turno di chiusura.

- j) – Gli industriali per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni da essi prodotti, purchè i locali di vendita non superino le dimensioni di un esercizio di vicinato, dovranno rispettare gli orari di cui al presente provvedimento. Detti orari dovranno essere pubblicizzati e quindi renderli noti al pubblico mediante apposizione di adeguato cartello con l'indicazione dell'eventuale turno di chiusura.
- k) – Gli esercizi che esercitano attività di: rosticceria, gelateria, yogurteria, friggitoria, pizzeria, gastronomia, pasticceria, ed i laboratori artigianali esclusivamente adibiti alla produzione e vendita dei generi sopra indicati, hanno la facoltà di osservare gli stessi orari stabiliti per le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 41 della L.R.T. 28/05 e s.m.i., fermo restando che l'orario di attività deve essere ricompreso inderogabilmente fra le ore 7,00 e le ore 1,00. Tali attività devono essere svolte in maniera esclusiva e/o prevalente rispetto ad altre attività eventualmente esercitate all'interno dello stesso locale.
- l) – Nel mese di Luglio nell'ambito della manifestazione denominata "Shopping sotto le stelle", gli esercizi potranno rimanere aperti al pubblico fino alle ore 23,30, nei giorni che saranno concordati con le Associazioni di categoria di anno in anno.
- m) – Le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano alle attività di cui all'art. 86 della L.R.T. n. 28/05 e s.m.i., qualora le attività di vendita siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.
- n) – Resta comunque confermato l'obbligo di chiusura totale per tutte le attività commerciali in sede fissa, anche per quelle di cui al punto m), per i seguenti giorni:
1 GENNAIO – PASQUA - LUNEDI' DELL'ANGELO - 25 APRILE – 1 MAGGIO – 15 AGOSTO – 25 E 26 DICEMBRE.
Sono escluse le attività di cui al punto k) nel caso in cui optino per l'orario degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande.
- o) – L'inosservanza degli orari è punita con le sanzioni di cui all'art. 102 della L.R.T. N. 28/05 e s.m.i. Sono applicate anche altre norme e sanzioni in quanto riconducibili alla materia del presente provvedimento.

Il Sindaco
Simone Millozzi
